



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2013

Delega al Governo per la disciplina del noleggio di opere d'arte di proprietà dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di valorizzare le opere d'arte che giacciono inutilizzate o sottoutilizzate in depositi museali o in altre sedi, promuovendo, attraverso il loro noleggio per un periodo decennale, l'arte e la cultura italiane nel mondo e, allo stesso tempo, contribuendo a ridurre il debito pubblico.

La periodicità bimestrale delle aste telematiche attraverso le quali possono essere noleggiate le opere d'arte classificate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali rappresenteranno occasioni di promozione dell'arte e della cultura italiane nel mondo.

Gli offerenti alle aste telematiche dovranno essere ammessi a partecipare, ai

sensi delle regole identificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della verifica della loro capacità di garantire l'ammontare offerto e soprattutto l'idonea copertura assicurativa circa il trasporto, la conservazione e la restituzione delle opere.

I proventi derivanti dai canoni di noleggio saranno assegnati per il 50 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 50 per cento al Ministero per i beni e le attività culturali che li destinerà, al netto delle spese correnti di gestione delle aste, alla repertazione, alla catalogazione e al restauro di altre opere d'arte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Noleggio di opere d'arte)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il noleggio a lungo termine delle opere d'arte di proprietà dello Stato o degli enti locali.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, si provvede, altresì, al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità con cui lo Stato, o la Regione o l'Ente Locale, possono concedere in noleggio per un periodo di dieci anni beni culturali di loro proprietà tramite gara pubblica da gestire per via telematica a cui partecipano unicamente soggetti autorizzati;

b) elencazione della documentazione che i soggetti che intendono partecipare all'asta telematica devono presentare all'Ente concedente per una valutazione di idoneità. In particolare la previsione di idonee garanzie fideiussorie, bancarie e assicurative, sia con riferimento al prezzo offerto nell'asta, sia con riferimento alla conservazione e alla custodia delle opere d'arte;

c) individuazione dell'autorità preposta ad accogliere e vagliare la documentazione per l'idoneità;

d) previsione che i soggetti abilitati a partecipare alla gara pubblica ne ricevono comunicazione almeno 48 ore prima dell'inizio della stessa;

e) previsione che i proventi dell'asta telematica siano assegnati per il 50 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 50 per cento al Ministero per i beni e le attività culturali che li destina, al netto delle spese correnti di gestione delle aste, alla repertazione, alla catalogazione e al restauro di altre opere d'arte di proprietà dello Stato o degli enti locali che necessitano di tali interventi.